

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 704-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE JANNUZZI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Tesoro

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

col Ministro dell'Industria e del Commercio

e col Ministro del Commercio con l'Estero

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GIUGNO 1964

Comunicata alla Presidenza il 2 ottobre 1964

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale sull'olio d'oliva 1963,
adottato a Ginevra il 20 aprile 1963

ONOREVOLI SENATORI. — Il 20 aprile 1963 una Conferenza internazionale convocata a Ginevra dall'Organizzazione delle Nazioni Unite concludeva un Accordo sull'olio d'oliva che venne firmato dall'Italia il 21 giugno 1963.

L'Accordo — alla cui conclusione l'Italia, che con la Spagna è il Paese ove maggiore è la produzione, ha attivamente partecipato — si apre con un preambolo che pone in evidenza le caratteristiche della pianta, le difficoltà della produzione e dello scambio del prodotto, la necessità di appropriate misure.

L'olivo, infatti, è una pianta la cui vita fruttifera inizia tra i 6 e i 15 anni e si prolunga fino agli 80-120 anni. Esso presenta il vantaggio di crescere anche su terreni accidentati, che non sarebbero adatti ad altre colture; dal suo frutto — che rappresenta un alimento essenziale per l'umanità — dipende la vita di milioni di famiglie produttrici.

Ma il mercato dell'olio di oliva presenta delle irregolarità nel raccolto e nella distribuzione, che producono fluttuazioni di valore e instabilità di prezzi, che possono causare gravi danni a produttori e consumatori e possono avere notevoli ripercussioni sulla politica economica dei Paesi produttori o in quelli nei quali la produzione è in via di espansione.

Si rileva, pertanto, la necessità di porre rimedio a tale situazione con misure ed azioni internazionali che confermino e sviluppino ancor più l'opera iniziata con l'Accordo internazionale sull'olio d'oliva del 1956, modificato dal Protocollo 3 aprile 1958.

Fatta questa premessa d'inquadramento del problema, l'Accordo precisa innanzitutto (capitolo 1) i suoi obiettivi generali che sono:

garantire la concorrenza leale tra i Paesi esportatori e la consegna agli importatori di una merce conforme ai termini contrattuali;

sviluppare le misure dirette all'aumento della produzione, dello scambio e del consumo dell'olio d'oliva;

ridurre gli inconvenienti derivanti dalle fluttuazioni delle disponibilità sul mercato;

proseguire e sviluppare l'opera dell'Accordo del 1956.

Precisato — nei capitoli 2 e 3 — che l'Accordo è aperto a tutti gli Stati membri della Organizzazione delle Nazioni Unite o della Organizzazione delle Nazioni Unite per la Alimentazione e l'Agricoltura e date alcune definizioni per la migliore comprensione del testo, vengono indicati al capitolo 4 gli obblighi per gli aderenti, che sono:

non prendere misure in contrasto con gli obblighi derivanti dall'Accordo;

adottare le misure ritenute opportune per aumentare la produzione e gli scambi;

stabilire equi trattamenti di lavoro per tutte le attività olivicole;

fornire tutti i dati statistici, le informazioni e i documenti di cui il Consiglio olivicolo ha bisogno per formare il bilancio olivicolo e per conoscere la politica nazionale di ciascun membro.

Il capitolo 5 stabilisce che per olio d'oliva deve intendersi il solo prodotto ottenuto esclusivamente dalle olive. Altre denominazioni devono avere gli olii d'oliva di diversa qualità. Si stabilisce, altresì, l'obbligo per ciascun Paese membro di adeguare la propria legislazione ai principi fissati nell'Accordo e di curare che il commercio internazionale degli olii si attui con il rispetto di tali principi.

I Paesi aderenti all'Accordo sono poi obbligati (capitolo 6) a svolgere un'azione generale di propaganda in favore dell'olio di oliva, svolta sotto forma sia educativa che pubblicitaria, sì da mettere in evidenza le caratteristiche organolettiche e le proprietà nutritive del prodotto, esclusa ogni indicazione di qualità, origine e provenienza.

Quanto ai fondi per tale propaganda, i Paesi principalmente produttori si impegnano a versare complessivamente la somma annua di 300.000 dollari, somma che può essere aumentata, però all'unanimità, fino a 500.000 dollari o ridotta se la produzione complessiva dei Paesi membri rappresenti meno dell'80 per cento di quella mondiale. Gli altri Paesi produttori possono versare contributi.

L'Accordo passa, quindi, a trattare (capitolo 7) delle misure economiche intese a ridurre gli squilibri tra domanda ed offerta. A tale scopo il Consiglio dovrà procedere alla fine di ogni campagna olivicola ad un esame dei bilanci olivicoli e della situazione globale, sulla base dei dati forniti da ciascuno dei Paesi membri. Questi dovranno, entro il 1° marzo di ogni anno, comunicare al Consiglio le eventuali eccedenze detenute o le necessità di importazione. Queste notizie verranno comunicate dal Direttore del Consiglio a tutti i Paesi membri, che potranno così iniziare trattative dirette, dopo di che, entro il 31 maggio, il Consiglio procederà ad un nuovo esame della situazione.

Il Consiglio stesso proseguirà i suoi studi al fine di presentare raccomandazioni destinate ad assicurare la normalizzazione del mercato olivicolo.

Il capitolo 8 tratta dell'amministrazione e del funzionamento dell'Accordo, che resta affidato al Consiglio olivicolo, di cui si precisa la composizione, il funzionamento e l'ordine delle riunioni. Importante è l'articolo 28 che stabilisce l'attribuzione del numero di voti a ciascun membro. L'Italia e la Spagna hanno il maggiore numero di voti, essendo i Paesi principalmente produttori.

I capitoli 9 e 10 trattano dello statuto, delle immunità e dei privilegi di cui il Consiglio gode in ogni Stato membro, della ripartizione delle spese per il suo funzionamento.

Gli ultimi capitoli riguardano la collaborazione con l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura e con altri Organismi; le norme in caso di contestazioni e reclami; le modalità per la firma,

la ratifica, l'accettazione, l'approvazione, la adesione e l'entrata in vigore dell'Accordo; la durata, gli emendamenti, la sospensione, le dimissioni, la scadenza, il rinnovo e l'applicazione territoriale dell'Accordo.

Come si è accennato, la materia olivicola e olearia interessa particolarmente l'Italia e specialmente il Meridione per motivi economici, sociali, agronomici.

I settori corrispondenti interessano oltre un milione di lavoratori e imprenditori agricoli, dell'industria e del commercio dell'olio e l'attività di rilevanti industrie produttive di beni strumentali.

I problemi che più direttamente deve affrontare l'Italia sono quelli dell'aumento della produttività, della riduzione dei costi di produzione e della concorrenza con altri olii vegetali che sul mercato americano hanno prezzi rispondenti alla metà di quelli degli olii di oliva italiani e negli altri Paesi del Mercato comune prezzi notevolmente inferiori a questi ultimi.

Vi è anche ed innanzitutto un problema di consumo in considerazione del fatto che la popolazione italiana e specialmente del Sud ha in passato scarsamente usufruito di questo alimento di alto valore nutritivo a causa della sua arretratezza economica ed è perciò interessata ad aumentarne l'uso a prezzo accessibile.

Sono in corso provvedimenti del MEC a sostegno della produzione olearia italiana.

In questo quadro generale l'Accordo in esame si inserisce in modo opportuno e con prospettive di grande utilità.

La Commissione propone, perciò, all'Assemblea la ratifica dell'Accordo in esame.

JANNUZZI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo internazionale sull'olio d'oliva 1963 adottato a Ginevra il 20 aprile 1963.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui al precedente articolo a decorrere dal giorno della sua entrata in vigore in conformità all'articolo 36 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

All'onere derivante dall'Accordo predetto si fa fronte, per l'esercizio finanziario 1963-1964, con riduzione dello stanziamento del capitolo n. 574 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso e per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, mediante riduzione del Fondo speciale iscritto nella parte straordinaria dello stato di previsione dello stesso Ministero per il periodo suindicato, per il finanziamento di oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.